



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 2/07/2014

N. 123

OGGETTO :

"Festa del Patrono di Santena S. Lorenzo – Autorizzazione festeggiamenti per il 10 agosto 2014" ed erogazione contributo economico alle Associazioni Santena Meeting e Turistica Pro Loco Santena.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **due**, del mese di **luglio**, alle ore **18** e minuti **50**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
	Totale	6	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **"Festa del Patrono di Santena S. Lorenzo – Autorizzazione festeggiamenti per il 10 agosto 2014". Erogazione contributo economico alle Associazioni Santena Meeting e Turistica Pro Loco.**

Il Sindaco Ugo Baldi così relaziona.

Il 10 agosto ricorre la festa del Patrono della Città di Santena, San Lorenzo; negli anni passati l'Amministrazione Comunale e la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli, in collaborazione con il Centro Anziani, la Pro Loco e la Bocciofila, hanno organizzato la celebrazione religiosa e i festeggiamenti civili, sulla base di un programma concordato;

Ritenuto opportuno non interrompere la tradizione ormai consolidata dei festeggiamenti per il Santo Patrono;

Visto il programma relativo al 2014 e dato atto che quest'anno si è resa disponibile per la preparazione della festa anche l'Associazione dei Commercianti "Santena Meeting" alla quale è stata delegata la gestione e il coordinamento di tutte le attività organizzative comprendenti:

- stampa e affissione manifesti
- fornitura del tradizionale pane con le noci, da distribuire ai cittadini
- rinfresco per la cittadinanza
- addobbo della chiesa parrocchiale

Rilevato che il programma prevede anche le seguenti iniziative presso l'Oratorio San Luigi, di cui si farà carico direttamente la Pro Loco:

- ingaggio di un'orchestra, con relativa predisposizione degli impianti
- posizionamento di una pista da ballo
- organizzazione della cena

Ritenuto di dover finanziare la festa del patrono della Città di Santena San Lorenzo, erogando un contributo sia all'Associazione dei Commercianti Santena Meeting sia alla Pro Loco, che risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributi economici, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni (RG/008 Ed.2 Rev.2);

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *"le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"*.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *"I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto"*.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione dei contributi in quanto l'Associazione predetta e la Pro Loco svolgono, senza fini di lucro, attività che:

- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità;
- migliorano la qualità della vita e delle relazioni della comunità santenese;
- contribuiscono alla conservazione del patrimonio e delle tradizioni locali;
- promuovono la diffusione della cultura e dell'arte;
- promuove le attività commerciali e artigianali di Santena attraverso azioni mirate all'aggiornamento professionale degli esercenti, alla specializzazione professionale e, non da ultimo, alla promozione territoriale;

L'attività svolta dai predetti sodalizi è conforme ai fini istituzionali del Comune nell'interesse della collettività locale, anche alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con delibera 15 aprile 2011 n. 46/2011/SRCPIE/PAR .

Ritenuto di dover quantificare come segue i contributi da erogare:

- € 1.500,00 all'Associazione "Santena Meeting";
- € 1.000,00 all'Associazione Turistica Pro Loco ;

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Premesso quanto sopra, il Sindaco propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

quanto segue:

1. Si autorizza l'organizzazione dei consueti festeggiamenti in occasione della festa di San Lorenzo, Patrono della Città di Santena, che si svolgerà il 10 agosto 2014, come da programma che viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante.
2. Si autorizza l'erogazione dei seguenti contributi per l'organizzazione dei festeggiamenti:
 - all'Associazione Commercianti Santena Meeting, nella persona del Presidente, un contributo di € 1.500,00, imputando la spesa all'intervento 1.05.02.03 - Cap. 1512 " Contributo Manifestazioni Promozione Storia e Tradizioni Locali" del bilancio del corrente esercizio
 - all'Associazione Turistica Pro Loco, nella persona del Presidente, un contributo di € 1.000,00, imputando la spesa all'intervento 1.05.02.03 - Cap. 1512 " Manifestazioni organizzate" del bilancio del corrente esercizio.
3. I beneficiari dovranno rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento vigente in materia.
4. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
5. I provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
6. A norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Maria Lucia Migliore.
7. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

PROPONENTE:

Il Sindaco
F.TO Ugo Baldi

REDATTORI:

L'Istruttore amministrativo
U.O. Contabilità, Risorse Umane, Economato,
Segreteria, Affari generali
F.TO Luisa Pollone

Il Titolare P.O. Servizi al Cittadino e alle Imprese
F.TO Maria Lucia Migliore

VISTO:

Il Segretario Generale
F.TO Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. sulla proposta che precede vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali __F.TO Guglielmo Lo Presti

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari _F.TO Tecla Zaccagnino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Richiamato lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti in materia;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

IL SINDACO: f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE:f.to Roberto Ghio

IL SEGRETARIO GENERALE :f.to Di Rosario Giovanni

CITTA' DI SANTENA

Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli

in collaborazione con: PROLOCO – Associazione Commercianti - Centro Anziani

FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO

Domenica 10 AGOSTO 2014

ore 10,30 S. MESSA con benedizione del pane e noci
Processione solenne e conclusione davanti al Castello Cavour
Saluto del Sindaco ai cittadini
Distribuzione del pane e noci
Rinfresco per tutti i partecipanti

PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI

ore 20,00 Cena di San Lorenzo presso l'Oratorio S. Luigi

ore 21,00 Serata danzante Ballo liscio nel cortile dell'Oratorio S.Luigi
con Orchestra Musicale " MIKE – DANY E I SIMPATICI "

Estrazione Lotteria durante la serata – biglietti in vendita nei negozi di Santena

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 8/07/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E
LEGALI**

F.to Guglielmo Lo Presti